

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante “Norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198, contenente “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice dell'ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;

- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante la “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- VISTA** la Legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante “Modifica all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 30 giugno 2015, -registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1578- recante “Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali dell'Esercito” emanato ai sensi dell'articolo 647 del sopraindicato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTA** la Direttiva Tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante “modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici”, emanata ai sensi del precitato Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTO** l'art. 1 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate”, che ha modificato l'art. 635, comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare;
- VISTO** che l'art. 1 del succitato Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ha anche introdotto l'art. 655-bis, che prevede il reclutamento degli Ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate destinato ai Luogotenenti e Primi Marescialli, e ha modificato l'art. 2196-bis del Codice dell'Ordinamento Militare, disponendo che sino all'anno 2022 il precitato concorso sia destinato ai soli Luogotenenti, purché siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, prevedendone lo svolgimento per soli titoli;
- VISTA** la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD 0106545 del 19 giugno 2019, concernente i reclutamenti autorizzati per l'anno 2020;
- VISTA** la lettera dello Stato Maggiore dell'Esercito n. M_D E0012000 REG2020 0105008 del 26 giugno 2020, contenente gli elementi di programmazione del presente bando;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022 (Legge di bilancio 2020);

RAVVISATA	la necessità di indire per il 2020 un concorso, per titoli, per la nomina di 25 (venticinque) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito;
VISTO	il comma 4-bis dell'art. 643 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare", introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso;
VISTI	i commi 1-bis e 2-bis dell'art. 635 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n.173, recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della Legge 1° dicembre 2018, n. 132";
VISTO	il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTA	la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante "ulteriori disposizioni attuative" del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e del Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante "ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832-, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di 25 (venticinque) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, riservato ai Marescialli della Forza armata che rivestono il grado di Luogotenente, con riserva di 4 (quattro) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso in ragione di esigenze

attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio che sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa consultabile nel sito <http://www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx>, nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso, di cui al precedente art. 1, possono partecipare i Luogotenenti dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno:
 - a) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica (<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
 - b) essere riconosciuti in possesso della incondizionata idoneità fisica al servizio senza limitazioni di impiego, alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività. La patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione;
 - c) avere in corso di validità la visita medica periodica di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio militare. Tale condizione si ritiene soddisfatta anche se sia stata avviata, a cura del Comando di appartenenza, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4, la procedura per l'effettuazione della visita prescritta;
 - d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - e) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di concorso;
 - f) aver riportato qualifiche non inferiori a "nella media" nell'ultimo quinquennio.
2. L'immissione nel servizio permanente è subordinata all'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

1. Le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area "siti di interesse e approfondimenti", pagina "Concorsi e Scuole Militari", link "concorsi on-line" ovvero collegandosi direttamente al sito "<https://concorsi.difesa.it>".
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione al concorso

di cui al precedente art. 1 e ricevere con le modalità di cui al successivo articolo 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.

3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
 - a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
 - b) con smart card: mediante carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nel Giornale Ufficiale della Difesa.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area

personale del profilo utente nella sezione “i miei concorsi”, sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente.

5. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l’Amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, nonché le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
Il sistema provvederà a informare i Comandi degli Enti/Reparti d’appartenenza, tramite messaggio **all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC)** indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione.
Detti candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del messaggio e l’avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli Enti/Reparti d’appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo e in un’area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria

posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza in aggiunta all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it.

A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal codice "RS_EI_LGT_20".

Art. 6

Incombenze di Reparti/Enti

I Comandi, ricevuta notizia dell'avvenuta presentazione delle domande di partecipazione al concorso dei Luogotenenti alle loro dipendenze, provvederanno a:

- a) redigere apposito documento caratteristico chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, indicando come motivo di compilazione: "partecipazione al concorso per la nomina a Sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni - anno 2020".

Dovranno inoltre essere prodotti, aggiornati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione:

- 1) il foglio matricolare o stato di servizio, completo di modello punizioni;
- 2) il libretto personale o la cartella personale;
- 3) la dichiarazione di completezza firmata dal concorrente;
- 4) copia dei documenti presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso (aventi data anteriore a quella su indicata).

Detta documentazione dovrà essere riprodotta su un supporto informatico in formato PDF/A firmata digitalmente (ogni singolo file) a cura del Comandante di Corpo o persona da lui delegata (utilizzando l'applicativo Ministero Difesa Kit di firma).

Il supporto informatico dovrà essere inviato, entro il ventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, allo SM - Ufficio Reclutamento e Concorsi – Sezione concorsi Ufficiali dei Ruoli Speciali – Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito viale Mezzetti n. 2 C.A.P. 06034 Foligno PG, con lettera di trasmissione del Comandante di Corpo, indicante la dizione "DA TRATTARE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", e contenente, tra l'altro, la seguente attestazione di conformità: "La copia digitale dei documenti allegati alla presente lettera risulta conforme all'originale custodito presso questo Comando (Ente, Reparto, ecc.) e sostituisce l'inoltro dell'esemplare cartaceo ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 82/05".

Ulteriori informazioni riguardo la trasmissione della documentazione potranno essere chieste al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - SM - Ufficio Reclutamento e Concorsi al numero 0742/350957 (mail: uadrs@ceselna.esercito.difesa.it e concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it).

- b) disporre che gli interessati siano sottoposti a visita medica per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato - se non già in possesso della suddetta idoneità rilasciata con certificato in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione

delle domande - comunicando solo l'eventuale esito negativo al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2 - C.A.P. 06034 Foligno PG, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande;

- c) informare tempestivamente il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di ogni variazione successiva riguardante la posizione del Luogotenente (trasferimento, cambiamento del recapito, invio alla frequenza di corsi, provvedimenti medico-legali, infrazioni di natura penale e disciplinare, ecc.), fino all'eventuale conferimento della nomina a Sottotenente. In particolare, se il Sottufficiale sarà stato giudicato temporaneamente inidoneo o incorrerà nella perdita dell'idoneità al servizio militare durante l'espletamento del concorso, dovrà essere immediatamente inviato il relativo provvedimento medico - legale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 7

Svolgimento del concorso e commissione giudicatrice

1. Lo svolgimento del concorso prevede la valutazione dei titoli e la redazione della graduatoria di merito da parte della commissione giudicatrice.
2. La commissione giudicatrice, nominata con successivo Decreto Dirigenziale, sarà così composta:
 - a) un ufficiale delle varie Armi, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali delle varie Armi di grado non inferiore a Maggiore, membri;
 - c) un sottufficiale dell'Esercito di con il grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

Art. 8

Valutazione dei titoli

1. La commissione giudicatrice, prima dell'inizio della valutazione dei titoli, dovrà riunirsi per stabilire, con apposito verbale, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli di merito.
2. Il verbale di cui al precedente comma 1 troverà immediata pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del portale www.difesa.it.
3. La commissione giudicatrice valuta:
 - a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;
 - b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenda risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso.
4. Per la valutazione dei titoli, che dovranno essere posseduti dai Luogotenenti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, la commissione disporrà di un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
 - a) 30 punti per i titoli di cui al precedente comma 3, lettera a);
 - b) 15 punti per i titoli di cui al precedente comma 3, lettera b).
5. I titoli di merito e i punteggi massimi attribuibili sono così ripartiti:
 - a) qualità militari e professionali desunte dai documenti caratteristici (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica) e dai corsi militari superati che hanno dato luogo ad una qualifica e ad una variazione matricolare: massimo punti 30/30.
La commissione terrà conto delle qualifiche finali riportate nelle schede valutative (ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali rapporti informativi) relative al servizio comunque prestato nel ruolo di appartenenza;
 - b) ogni altro titolo, per un massimo di 15 punti, tra quelli di seguito riportati:
 - titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso, per:

- diploma di laurea (di durata triennale);
- diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, equiparati alle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. del M.I.U.R. 9 luglio 2009);
- valutazione conseguita nell'accertamento del test di lingua straniera JFLT effettuato negli ultimi cinque anni di servizio (in caso di più valutazioni, sarà ritenuta valida l'ultima effettuata in ordine cronologico), per ciascuna lingua;
- onorificenze e ricompense, in relazione al possesso delle seguenti benemeritenze:
 - ordine militare d'Italia: Cavaliere di gran croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere;
 - valor militare: medaglia d'oro, medaglia d'argento, medaglia di bronzo, croce al valor militare;
 - valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei Carabinieri: medaglia d'oro, medaglia d'argento, medaglia di bronzo;
 - merito dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei Carabinieri: medaglia/croce d'oro, medaglia/croce d'argento, medaglia/croce di bronzo;
 - ricompense: encomio solenne (sino a un massimo di due), encomio semplice (sino a un massimo di due), elogio (sino a un massimo di quattro).

I concorrenti che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli relativi alle qualità militari e professionali di cui al precedente comma 5, lettera a) saranno dichiarati inidonei dalla commissione giudicatrice.

Ogni componente la commissione giudicatrice disporrà per ciascuno dei titoli di cui al precedente comma 5, lettere a) e b), soltanto di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabiliti.

Art. 9

Graduatoria

1. La graduatoria di merito degli idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base al punteggio ottenuto da ciascun Luogotenente nella valutazione dei titoli, di cui al precedente art. 8.
2. La graduatoria sarà approvata con Decreto Dirigenziale. A parità di merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di preferenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'articolo 73, comma 14 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria verrà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Inoltre, verrà data notizia nel portale dei concorsi on-line e nel sito www.difesa.it e www.esercito.difesa.it.

Art. 10 Nomina

1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 2 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata di circa sei mesi e con le modalità stabilite dal Dipartimento impiego del personale dell'Esercito ovvero dal Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la revoca della nomina. La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potrà procedere all'ammissione al corso con i criteri indicati al precedente art. 9, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianità relativa nel grado rivestito verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo rientreranno nella categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.
7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 11 Esclusioni

La Direzione Generale per il Personale Militare, ovvero il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, escluderà dal concorso i concorrenti riconosciuti privi dei prescritti requisiti, nonché dichiarerà i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente effettivo, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) e, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto non incompatibili, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato

esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte della Commissione prevista dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal concorso.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale Militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
 - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti resi noti sul sito istituzionale www.difesa.it;
 - c) la finalità del trattamento è costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel Decreto Legislativo n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1057;
 - d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali;
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;
 - f) il periodo di conservazione per i concorrenti idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i concorrenti non idonei/non vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
 - g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa nel sito "www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale".

Ammiraglio di Squadra
Pietro Luciano RICCA